

1.1 *Le creazioni plurisoggettive: opere in comunione, opere composte e opere collettive*

1.2 *Opera in comunione*

Secondo la definizione dell'art. 10 comma 1 L.d.a. l'opera in comunione è quella particolare opera creata "con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone". Il diritto d'autore appartiene in comune a tutti i coautori secondo parti che si presumono uguali, salvo l'esistenza di una prova per iscritto che preveda un diverso accordo. Il comma 2 prevede che a siffatta opera siano applicabili le norme generali sulla comunione (artt. da 1100 a 1116 codice civile) e che le azioni di difesa del diritto morale siano esercitabili individualmente da ciascun coautore. È invece necessario il consenso di tutti i coautori per modificare l'opera originaria e per utilizzarla in forma diversa da quella della prima pubblicazione.

Per quanto concerne la titolarità dell'opera, l'art. 6 L.d.a. dispone che il diritto d'autore si acquisisca a titolo originario con la "creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale".

Leggendo i due articoli citati, possiamo dedurre che l'opera è in comunione quando la specifica creazione intellettuale coincide con un'opera originale organica in cui non sia possibile distinguere il contributo dell'uno dall'altro autore per espressa volontà dei soggetti coinvolti.

1.3 *Opere composte*

Nelle opere composte prevale la logica della prevalenza dell'apporto creativo in relazione alla natura dell'opera.

Nelle opere liriche, operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali (art. 33 ss L.d.a.) l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica è attribuito all'autore della parte musicale (considerata prioritaria rispetto all'apporto degli altri

coautori) ex art. 34 comma 1 L.d.a., salvi i diritti derivanti dalla comunione. La stessa logica, come sottolinea Luca Nivarra, permea anche l'art. 37.

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre opere composte di musica, parole, o danza e mimica, quali le riviste musicali e similari in considerazione del fatto che la musica non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

Per le opere cinematografiche artt. 44-50 L.d.a. il legislatore, considerando che la creazione avviene all'interno di un'impresa che ne organizza la produzione, ha stabilito che i diritti patrimoniali spettino al produttore ex art 45 L.d.a.

Si considerano coautori, l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico (art. 44 L.d.a.) che vantano i diritti d'autore sull'opera cinematografica complessivamente intesa, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui si compone il prodotto finale come da art. 3 L.d.a. Si assiste quindi nell'opera composta a una dissociazione tra la titolarità del diritto d'autore e l'esercizio di alcuni dei diritti di utilizzazione economica.

1.4. Opere collettive

Alle opere collettive sono dedicati gli artt. 3 e 7, oltre al capo IV, sezione II della L.d.a. che regola i diritti di utilizzazione economica sia per le opere collettive nel loro insieme, sia per le riviste e i giornali.

La disciplina delle opere collettive si applica qualora sia ravvisabile la riunione di creazioni letterarie, scientifiche o artistiche autonome, scelte e coordinate per un determinato fine dal soggetto che ha organizzato e diretto l'opera. Questi vanta un diritto d'autore relativamente all'idea e alla realizzazione di tale attività organizzativa, mentre gli autori delle singole opere o porzioni di opere conservano sulla stessa il proprio diritto d'autore.

Il regime delle opere collettive realizza quindi un equilibrio tra la posizione degli autori delle singole parti e gli autori che hanno concepito la "nuova" opera risultante.